

IL TRIBUNALE DI TORINO

SEZIONE VI CIVILE-PROCEDURE CONCORDSUALI

riunito in camera di consiglio in persona dei giudici:

- dott.ssa Maurizia GIUSTA Presidente
- dott.ssa Antonia MUSSA giudice rel.
- dott. Stefano MIGLIETTA giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

in relazione alla domanda di apertura del concordato semplificato ex art. 25 *sexies* e ss. CCII presentata da (*Omissis*) in persona dell'Amministratore Unico *pro tempore* sig. (*Omissis*), con sede legale in (*Omissis*) avente ad oggetto attività di editoria, rappresentata e difesa dagli avv.ti A e B ed elettivamente domiciliato presso (*Omissis*);

letti gli atti;

sentito il giudice relatore designato con decreto collegiale del 21.11.2023;

sentite le parti all'udienza del 20.12.2023;

dato atto che la domanda di apertura di concordato risulta depositata in data 31.11.2023, quindi nel termine previsto dall'art. 25 *sexies* co. 1 CCII;

premesso che:

- in data 7.4.2023 veniva richiesto l'accesso alla composizione negoziata;
- in data 20.4.2023 la Commissione designava l'esperto nella persona del dott. C che prontamente accettava l'incarico
- risulta pendente procedimento unitario per l'apertura della liquidazione controllata R.G. n. 64/2023;
- con istanza del 21.4.2023 la Società chiedeva l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18 CCII;
- con decreto del 14.6.2023 il Tribunale di Torino ha concesso le misure protettive per la durata di giorni 90 con scadenza al 12.09.2023;
- L'esperto ha provveduto a convocare il debitore e i creditori nelle riunioni del 26 aprile 2023, 25 maggio 2023, 20 giugno 2023, 19 luglio 2023, 12 settembre 2023;
- L'esperto ha sentito l'Agenzia delle Entrate all'incontro del 19 luglio 2023;
- La Società e l'esperto hanno tenuto n. 2 riunioni con i creditori;
- L'Esperto ha depositato la Relazione finale in data 14 settembre 2023 e la composizione negoziata è stata archiviata in data 19 settembre 2023.
- Con il decreto emesso in data 6.12.2023 il Tribunale ha convocato il debitore e l'Esperto per chiarimenti in ordine ai requisiti di ammissibilità e ritualità della proposta;

- Vista la documentazione depositata in data 19.12.2023 dal debitore;
- Sentite le parti all'udienza del 20.12.2023;

Premesso che il concordato semplificato è individuato dall'art. 23 co. 2 lett. c) CCII quale soluzione extra concorsuale del dissesto, alternativa e residuale in caso di esito negativo della composizione negoziata, ovvero, di mancato raggiungimento dell'accordo con i creditori e di impossibilità di proporre un accordo di ristrutturazione dei debiti ordinario, agevolato o ad efficacia estesa.

Con il concordato semplificato, il Legislatore ha previsto per il debitore, che non ha trovato un accordo con i creditori e, quindi, che non possa più ipotizzare una continuazione dell'attività di impresa, di liquidare il proprio patrimonio anche unitariamente e anche con offerta preconstituita ex art. 19 CCII, ma in funzione squisitamente soddisfattoria.

Ciò premesso e ritenuto che il Tribunale, nella fase di verifica della ritualità della proposta di concordato semplificato, debba necessariamente vagliare la sussistenza dei seguenti punti:

- che l'esperto abbia ravvisato inizialmente **concrete prospettive di risanamento** al fine di evitare l'utilizzo abusivo dell'accesso a tale particolare modalità di concordato "forzoso", peraltro, non ascrivibile al *genus* del concordato preventivo;
- che le trattative si siano svolte secondo **correttezza e buona fede** attesa l'assenza in tale istituto della votazione dei creditori, semplificazione procedurale voluta dal legislatore in considerazione della partecipazione consapevole dei creditori nella fase della composizione negoziata.

Tale ultimo requisito trova la propria decodificazione nella verifica: a) che vi sia stata una completa ed effettiva interlocuzione con i creditori e che di conseguenza i creditori siano stati compiutamente e tempestivamente aggiornati sulla situazione patrimoniale economica e finanziaria del debitore (c.d. partecipazione consapevole alla composizione negoziata); b) che ai creditori siano state sottoposte una o più proposte con le soluzioni di cui all'art. 23 co. 1 C.C.I. (l'impossibilità, infatti, di effettuare proposte di risanamento della crisi di impresa secondo quello che dovrebbe essere l'esito favorevole e auspicabile della composizione negoziata implica necessariamente un'assenza a monte dei requisiti per accedere all'ambiente della composizione negoziata e, dunque, un abuso di tale meccanismo); c) che sia stata fornita ai creditori una comparazione con le predette soluzioni e l'alternativa liquidatoria (cfr. Trib. Firenze 31.8.2022; Trib. Bergamo 21.09.2022 e per i principi cfr. anche Trib. Parma 12.7.2023).

Si ritiene che, nel caso in esame, i presupposti sopra individuati - che devono sussistere necessariamente e congiuntamente - non risultano presenti per le motivazioni di cui *infra*.

In primo luogo, si evidenzia che dalla documentazione in atti non risultano sussistenti, fin dall'inizio, concrete prospettive di risanamento non potendo intendersi tale la proposta di una continuità diretta senza alcun apporto esterno e con stralcio quasi integrale dei debiti, in particolare, nei confronti

dell'Agenzia delle Entrate uno stralcio pari al 90% del credito vantato, degli altri creditori privilegiati uno stralcio per oltre il 95% dei crediti vantati e dei creditori chirografari uno stralcio integrale pari al 100%. Al riguardo, l'Esperto nella propria relazione finale a pag. 7 aveva già sottolineato forti perplessità di addivenire a un accordo con i creditori a fronte del forte stralcio proposto. A ciò si aggiunga che a pag. 10 e 11 della relazione finale, l'Esperto aveva rilevato che il test pratico effettuato dalla società per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, dunque, per la sussistenza del presupposto di accesso alla composizione negoziata della crisi, era stato svolto esaminando solo l'indebitamento e i dati dell'andamento economico attuale e indicando quale debito scaduto quello già ipoteticamente stralciato e, quindi, euro 400.000,00 circa, anziché, quello reale pari a euro 2.554.553,87 (cfr. All. 7 relazione esperto) e a fronte di attività liquidabili, per come stimate dalla debitrice, in circa euro 130.610,48.

L'Agenzia delle Entrate aveva, poi, evidenziato in sede di composizione negoziata che la società in oggetto aveva iniziato ad accumulare debiti nei confronti dell'Erario a partire dal 2018, che dagli atti impositivi relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 era emerso un volontario autofinanziamento della società con note di credito fittizie e che lo stesso amministratore unico della società era stato sottoposto a procedimento penale per la violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000 a seguito del quale era stato ritenuto responsabile in primo grado (cfr. nota Agenzia Entrate del 29.5.2023 all. 20 relazione finale).

Infine, l'Esperto aveva tratto le seguenti conclusioni nella relazione finale: *“L'Esperto, in considerazione i) della incapacità di (Omissis) di attrarre risorse finanziarie esogene (finanza fresca da parte id soci o futuri soci), ii) dell'esiguo valore del compendio aziendale, iii) dell'assenza di un'alternativa che preveda l'affitto dell'azienda, iv) dell'impossibilità di promuovere accordi di ristrutturazione, ritiene che si debba considerare l'insolvenza ormai conclamata e irreversibile.”* (cfr. pagg. 23 e 24 relazione finale).

In secondo luogo, si evidenzia che dalla documentazione in atti non risultano essere state poste in essere concrete ed effettive trattative con i creditori svolte secondo correttezza e buona fede. Invero, non possono ritenersi tali le comunicazioni delle prospettive di stralcio ai creditori come emergente dai verbali del 20.6.2023 e del 19.7.2023 (all. 12 e 13 relazione finale) e dalle comunicazioni formali dell'Esperto ai creditori nelle quali si dà atto del piano industriale proposto, peraltro assolutamente generico e scarno, e della predisponenda verifica alla perseguibilità del risanamento tramite un accordo ex art. 23 co. 1 lett. c) CCII (allegati 16 e 17 alla relazione finale).

Si evidenzia, infatti, che da tali atti non risultano effettive interlocuzioni con i creditori, né risultano forniti agli stessi elementi di valutazione comparative tra le soluzioni percorribili ex art. 23 CCII e tra queste e l'alternativa liquidatoria.

A ciò si aggiunga che la rilevante esposizione debitoria nei confronti dell'Erario avrebbe chiaramente impedito alle parti di procedere a una soluzione negoziale in un contesto dove non trova spazio l'istituto della transazione fiscale, unica ipotesi espressamente individuata dal Legislatore per la falcidia del credito erariale (cfr. nota dell'Agenzia delle Entrate del 26.6.2023).

Per i motivi esposti, pertanto, questo collegio ritiene che non sussistano i requisiti di ritualità e di ammissibilità del concordato semplificato posto che la fase della composizione negoziata non risulta essere stata correttamente intrapresa. Diversamente ragionando si presterebbe il fianco a un'eccessiva compromissione del ceto creditorio che in tale concordato non esercita il diritto di voto sul presupposto di una corretta interlocuzione nella fase della composizione negoziata e, soprattutto, della sussistenza di effettive ipotesi di risanamento dell'impresa da valutare.

P.Q.M.

Dichiara non sussistenti presupposti per la presentazione della domanda di concordato semplificato.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Torino, 4.1.2024

La Presidente

dott.ssa Maurizia GIUSTA

Il Giudice est.

Dott. Antonia MUSSA